Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Lunedì 29 agosto** — **Numero 202**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **448** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1893, n. 394, concernente il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario;

Vista la legge 10 dicembre 1903, n. 467 con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1903-1904;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

RUOLO ORGANICO
degl'Ispettori dell'Agricoltura e dell'insegnamento agrario

GRADO	Numero dei posti	STIPENDIO ANNUALE	
		individuale	complessivo
Ispettore di 1ª classe .	2	6000	12000
Id. 2ª id. .	1	5000	5000
Totale . . .	3		17000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero **449** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto con quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita Convenzione in data 19 maggio 1903, stipulata fra il comm. Guglielmo Marconi ed i Nostri Ministri delle Poste e dei Telegrafi e della Marina, riflettente i rapporti fra il R. Governo e la Compagnia Marconi, per il servizio radiotelegrafico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
STELLUTI-SCALA.
MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

L'avvocato conte Enrico Stelluti-Scala, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il conte ammiraglio Carlo Mirabello, ministro della marina, per conto del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, il comm. Guglielmo Marconi, per conto suo e della Marconi's Wireless Telegraph c/y l/t di Londra e della Marconi's Wireless Telegraph c/y-of-America e di chi per esse o per l'una di esse, hanno stipulato e sottoscritto la seguente convenzione.

Art. 1.

Il comm. Marconi Guglielmo concede al Governo italiano l'uso per scopi militari dei suoi brevetti relativi agli apparecchi radiotelegrafici di sua invenzione senza diritto ad alcun compenso e con l'autorizzazione di far riprodurre i detti apparecchi negli arsenali e stabilimenti governativi. Il Governo dal canto suo si impegna a non comunicare a persone estranee al R. servizio quanto concerne gli apparecchi sullodati a meno di speciale autorizzazione del comm. Marconi.

Art. 2.

Il comm. Marconi concede al Governo italiano il diritto di usare per scopi commerciali gli apparecchi di sua invenzione e da lui brevettati nel Regno e nelle Colonie d'Italia alle seguenti condizioni:

a) Che fra le stazioni radiotelegrafiche impiantate dal Governo italiano, quelle convenute fra il comm. Marconi ed il Regio Governo disimpegnino oltre il servizio militare anche il servizio commerciale con norme simili a quelle vigenti nel Regno per il servizio semaforico per quanto riguarda il personale e con opportuna convenzione interna fra gli enti interessati per quanto riguarda la parte amministrativa delle comunicazioni radiotelegrafiche fra le navi estere, quelle mercantili nazionali e le coste e viceversa.

Per tali comunicazioni il raggio di azione massimo delle stazioni costiere è fissato in 300 chilometri circa, conservando il Regio Governo il diritto di aumentarlo solo per scopi militari.

b) Le stazioni radiotelegrafiche del R. Governo italiano accetteranno comunicazioni dalle sole navi e dalle sole stazioni di terra di altre nazioni munite di apparecchi forniti dalla Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o da chi è regolarmente autorizzato da detta compagnia, come da elenco di tali navi e stazioni di terra di altre nazioni, che sarà periodicamente comunicato dalla stessa o da chi per essa salvo le varianti che potessero risultare necessarie o convenienti in seguito ad accordi internazionali accettati dal comm. Marconi e dal Governo italiano.

Il Governo si riserva però la facoltà di accettare nelle stazioni radiotelegrafiche della R. Marina comunicazioni dalle navi da guerra delle altre nazioni, o per le stesse, anche se non munite di apparecchi Marconi forniti come sopra.

c) Il R. Governo e la Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra per sè e chi per essa assumono colla presente reciproco impegno di trasmettere, ricevere e far proseguire, sino a destinazione, i radiatelegrammi presentati alle loro stazioni od uffici, osservando (per parte dei dispacci transitati per le ordinarie vie telegrafiche) le leggi ed i regolamenti in vigore nei varî Stati.

d) La tassa totale di un radiotelegramma trasmesso fra le stazioni del R. Governo e le navi mercantili italiane o di altra nazionalità fornite degli apparecchi della Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa è uguale alla tassa radiotelegrafica internazionale stabilita dalla Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o da chi per essa, con l'aggiunta dell'ordinaria tassa regolamentare per il percorso sui fili e cavi telegrafici.

La tassa radiotelegrafica andrà a beneficio di chi gerisce la stazione radiotelegrafica trasmittente di origine del dispaccio.

La tassa regolamentare pel percorso sui fili e cavi telegrafici sarà integralmente accreditata al R. Governo il quale per le ordinarie tasse internazionali risponderà presso le amministrazioni estere interessate.

In base a tali norme verranno ripartiti gli introiti in seguito a confronto periodico dei relativi registri nel modo che sarà stabilito.

e) La tassa totale di un radiotelegramma trasmesso fra le stazioni del R. Governo e le stazioni di terra di altre nazioni, munite di apparecchi della Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa sarà stabilita con gli stessi criterî adottati per la corrispondenza fra le stazioni extrapotenti del Regno e quelle della sopra citata Compagnia.

f) Oltre le stazioni contemplate negli articoli precedenti il R. Governo potrà impiantare stazioni radiotelegrafiche anche a scopo esclusivamente commerciale nel Regno e nelle Colonie d'Italia, od in paesi dove non esistono precedenti diritti della Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa, esercitandole secondo quanto è sopra specificato per le stazioni destinate al servizio militare e commerciale.

Però in tal caso, per ognuna di queste stazioni disimpegnanti servizio esclusivamente commerciale il R. Governo dovrà pagare un canone annuo di lire sterline 100 (cento) al comm. Marconi e ciò nei limiti del periodo di tempo in cui dura l'impegno previsto dall'articolo seguente.

Il raggio di azione massimo di tali stazioni dovrà essere di 300 km circa.

Art. 3.

Il R. Governo si impegna a non usare per scopi commerciali che gli apparecchi del sistema Marconi per un periodo di quattordici anni con decorrenza dal 16 febbraio 1903 data della convenzione stipulata per l'impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente.

Art. 4.

Il comm. Marconi si riserva il diritto di inviare qualche suo delegato tecnico in tutte le stazioni del R. Governo facente servizio commerciale, affine di ottenere uniformità fra l'esercizio di tali stazioni e quello delle stazioni sia di terra o di navi gerite dalla Marconi's Wireless Telegraph c/y l/d, di Londra, o da chi

per essa. La scelta di detto delegato dovrà essere di gradimento del R. Governo.

Art. 5.

Qualora sia richiesto dal comm. Marconi l'impianto di stazioni per scopi commerciali in località dove sarà giudicato di non apportare danno alle altre stazioni del Regno, il R. Governo dopo averne riconosciuta l'utilità si impegna di stabilire entro brevi limiti di tempo tali stazioni e di gerirle nel modo già sopra convenuto, o di permetterne l'impianto e l'esercizio al comm. Marconi, a sue proprie spese. In tal caso la tassa radiotelegrafica andrà a beneficio del comm. Marconi.

Sarà riservato il diritto al R. Governo di far funzionare le dette stazioni da persone italiane.

Art. 6.

In caso di guerra nella quale il R. Governo fosse direttamente impegnato tutte le stazioni radiotelegrafiche del Regno e Colonie passeranno alla dipendenza esclusiva di detto Governo, e tutti i diritti di qualsiasi altra persona od ente, considerati nella presente convenzione, cesseranno durante il periodo di ostilità.

Nel caso di guerra, nella quale il R. Governo non fosse direttamente impegnato, il detto Governo si riserva il diritto di imporre quelle limitazioni e restrizioni nel servizio radiotelegrafico del Regno e delle Colonie che giudicherà convenienti.

Art. 7.

Il comm. Marconi s'impegna a fornire al R. Governo quegli apparecchi di sua fabbricazione od invenzione o quelle parti di essi che gli saranno richieste nei limiti di tempo da stabilirsi volta per volta.

Art. 8.

Il R. Governo s'impegna ad informare con tre mesi di anticipo il comm. Marconi dell'epoca per la quale le stazioni che impianterà nel Regno saranno, a norma di quanto sopra, aperte al servizio commerciale.

Art. 9.

La presente convenzione stipulata nello interesse dello Stato sarà esente da qualunque spesa per tasse di registro e bollo.

Londra, 5 maggio 1904.

GUGLIELMO MARCONI.

Roma, 10 maggio 1904.

STELLUTI-SCALA.
MIRABELLO.

Il Numero 452 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando che a meglio raggiungere gl'intenti voluti dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, concernente il bonificamento agrario dell'Agro Romano, convenga incoraggiare la costruzione di buone case coloniche pel benessere degli agricoltori ai quali è affidata l'esecuzione dei miglioramenti agrari nella zona soggetta alla legge predetta;

Visti i risultati ottenuti nei precedenti concorsi banditi fra i proprietari dell'Agro romano e di altre provincie nel Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a premî per la costruzione di case coloniche e ad uso di abitazioni degli agricoltori, con residenza stabile nei terreni dai medesimi coltivati, della estensione non maggiore di 50 ettari per ogni podere od unità colturale, nella zona soggetta alla legge 13 dicembre 1903;

Concorso primo: fra coloro che costruiranno una casa colonica a due piani, compreso quello terreno, sopra un'area non minore di mq. 150;

Concorso secondo: fra coloro che costruiranno una casa colonica a due piani, compreso quello terreno, sopra un'area non minore di mq. 100.

Art. 2.

Sono assegnati, per il primo concorso, 20 medaglie d'argento ed altrettanti premi in denaro di L. 1500 ciascuno; e per il secondo concorso, 30 medaglie di bronzo ed altrettanti premî in denaro di L. 1000 ciascuno.

Art. 3.

Agli effetti della premiazione non sarà tenuto conto che delle case coloniche costruite dalla data del presente R. decreto al 31 dicembre 1905.

Art. 4.

L'ammissione ai predetti concorsi sarà chiusa al 31 dicembre 1904.

Art. 5.

Il pagamento dei premî, di cui sopra, e delle spese relative per le medaglie, e per la Commissione giudicatrice, dell'ammontare di L. 62,000, sarà a carico del capitolo 61 *bis* dell'esercizio in corso.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale saranno fissate le norme per i predetti concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 457 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 3, 9, 12 della legge 18 luglio 1904, n. 402;

Ritenuto che coll'attuazione della legge, fermo restando il numero delle preture, il ruolo organico dei pretori venne ridotto al numero di 1399;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re di seconda categoria è stabilito nella misura di annue L. 3700, con la decorrenza dal 1° settembre 1904.

Art. 2.

Il ruolo degli aggiunti giudiziari è aumentato di n. 30 posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 458 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, con la quale sono stati approvati alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

REGOLAMENTO per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali

Art. 1.

Il personale esecutivo dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari, si distingue in personale d'ufficio e d'ispezione.

Il personale d'ufficio è composto dai conservatori delle Ipoteche, dai ricevitori del Registro e conservatori delle Ipoteche, dai ricevitori del Registro, Bollo e Demanio, dai volontari.

Il personale d'ispezione è costituito dagli ispettori superiori, dagli ispettori e dai sotto-ispettori.

1. Conservatorie delle Ipoteche a ramo unico e misto.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle facoltà di che al primo comma dell'articolo 4, il Governo provvederà a sopprimere, a misura che si renderanno vacanti, le Conservatorie delle Ipoteche di 4ª classe a ramo unico, aggregandole ai locali uffici del Registro.

Ai titolari dei nuovi uffici a rami riuniti, che risulteranno dalla suddetta aggregazione, sarà attribuito l'assegno fisso di cui all'articolo seguente, a seconda dell'importanza degli uffici stessi.

I conservatori delle Ipoteche a ramo unico sono graduati in ciascuna delle tre classi cui sono addetti, secondo la loro anzianità personale, indipendentemente dall'importanza degli uffici. Sono invece inerenti agli uffici gli assegni fissi stabiliti pel servizio ipotecario unito alle Ricevitorie del Registro.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, si pubblicherà la graduatoria dei conservatori delle Ipoteche a ramo unico, attribuendo ad essi la medesima classe a cui apparterranno in quell'epoca, e graduandoli tra loro in ciascuna classe con riguardo all'anzianità di nomina nella classe stessa.

Qualora due o più conservatori siano promossi ad una classe con la stessa data, la rispettiva graduatoria è regolata dai decreti della promozione precedente, e così di seguito.

Entro il termine di cui sopra, sarà pubblicata la graduatoria delle Ricevitorie del Registro a cui è annesso l'incarico del servizio ipotecario, distribuendole in quattro classi secondo l'entità degli assegni fissi che si corrispondono pel servizio stesso, nelle proporzioni seguenti:

Classe 1ª	assegno fisso annuo	L.	3000
Id. 2ª	id.	»	2000
Id. 3ª	id.	»	1500
Id. 4ª	id.	»	1000

La graduazione degli uffici, in ciascuna classe, vien fatta in base alla media quinquennale dell'aggio liquidato per ogni ufficio, secondo le norme dell'art. 10 del presente regolamento, cui si aggiunge l'assegno.

Art. 4.

Il Governo ha facoltà di decretare tanto per i conservatori quanto per i ricevitori incaricati del servizio ipotecario il passaggio da un ufficio ad un altro appartenente alla stessa classe del primo.

Le promozioni dei conservatori a ramo unico da una classe all'altra si effettuano in ordine di anzianità ed in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti nelle classi superiori.

L'altra metà dei detti posti vacanti viene conferita a scelta, ai funzionari degli uffici direttivi finanziari, agli ispettori demaniali, ai ricevitori del Registro incaricati o no del servizio ipotecario, i quali abbiano uno stipendio od una media quinquennale d'aggi computabili per la pensione e d'assegni fissi corrispondenti almeno allo stipendio della classe immediatamente inferiore al posto da conferire.

I posti vacanti delle due prime classi nelle ricevitorie con annesso incarico del servizio ipotecario sono conferiti, due terzi per anzianità ed un terzo per merito ai titolari di uffici misti della classe stessa o di quella immediatamente inferiore. Per le altre due classi degli uffici stessi il conferimento si fa con l'unico criterio dell'anzianità senza demeriti.

Art. 5.

I posti vacanti di conservatori delle Ipoteche di terza classe sono conferiti, in seguito a concorso per titoli, ai funzionari di prima categoria degli uffici direttivi finanziari, agli ispettori demaniali ed ai ricevitori del Registro, purchè i detti concorrenti abbiano uno stipendio od un aggio netto computabile per la pensione non inferiore alle L. 4500.

Con avviso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale del personale pei ministeri delle Finanze e del Tesoro,* si bandisce il concorso predetto. Coloro che vi hanno titolo, hanno facoltà di presentare

la relativa domanda documentata, entro 30 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso stesso, a pena d'irrecivibilità.

In base alla proposta del Consiglio d'amministrazione del Ministero, il ministro delle finanze sceglie il vincitore del concorso.

Il Consiglio d'amministrazione, nel formulare la sua proposta, tiene un conto medio dei coefficienti che seguono: anzianità assoluta dei candidati; anzianità dell'ultimo grado e classe; titoli speciali di carriera; interessi dell'Amministrazione ed esigenze di servizio.

Il conferimento delle vacanti Ricevitorie col carico del servizio ipotecario, appartenenti all'ultima classe, si fa dal Ministro delle Finanze a scelta fra i ricevitori delRegistro, ispettori e sotto ispettori demaniali che ne facciano domanda e siano in grado di prestare la duplice malleveria necessaria all'esercizio delle nuove funzioni tenuto conto medio dei quattro criteri di cui nel capoverso precedente, e con la procedura ivi stabilita, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

L'ammontare delle indennità per spese d'ufficio, da corrispondersi ai conservatori delle Ipoteche ed ai ricevitori del Registro che hanno il carico del servizio ipotecario, è consolidato nella media delle annualità ad essi corrisposte durante i cinque esercizi chiusi prima della pubblicazione del presente regolamento, dedotta l'annualità massima e quella minima. La detta indennità è soggetta a revisione alla scadenza di ogni quinquennio confrontandola con le spese effettive, e tenendo conto degli emolumenti e della compartecipazione al provento della vendita della carta bollata speciale per centificati ipotecari.

La detta compartecipazione è consolidata nella misura attuale del cinquanta per cento.

Art. 7.

In caso di vacanza delle Conservatorie delle Ipoteche a ramo unico, ed anche nel caso di temporanea assenza dei titolari con passaggio di gestione, la reggenza dei detti Uffici secondo la loro importanza, è affidata agli ispettori superiori, agli ispettori o ai sotto-ispettori i quali non possono rifiutare l'incarico.

Il reggente conserva lo stipendio della sua carica e percepisce le indennità di viaggio e di missione che gli competono. Egli fruisce, inoltre, della quota di compartecizione al prodotto della vendita della carta bollata speciale, e percepisce gli emolumenti legali secondo le operarioni che compie, e la quota delle indennità per le spese d'ufficio proporzionale al tempo della sua gestione.

Art. 8.

Salve le pene e l'azione competente ai terzi a forma delle leggi vigenti, e salva l'applicazione delle pene disciplinari alle quali possono andar soggetti come gli altri funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i conservatori delle Ipoteche, quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio, o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano abusi nella percezione degli emolumenti loro dovuti, potranno essere trasferiti ad altro ufficio ipotecario di minore importanza o anche retrocessi alla classe inferiore, con motivato decreto Ministeriale, udito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero.

Sarà inoltre in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di provvedere d'ufficio, ove non provveda il conservatore, alle spese di manutenzione d'archivio riconosciute necessarie, prelevando la somma occorrente da quelle dovute per le indennità mensili a titolo di spese d'ufficio.

2. Ricevitorie del Registro Bollo e Demanio.

Art. 9.

Gli uffici del Registro, Bollo e Demanio sono divisi in cinque classi secondo le seguenti proporzioni:

Classe 1ª	proventi netti	superiori a	L. 5500.
Id. 2ª	id.	da L. 4500 a	» 5500.
Id. 3ª	id.	» 3500 a	» 4500.
Id. 4ª	id.	» 2500 a	» 3500.
Id. 5ª	id.	fino a	» 2500.

La nuova tabella di classificazione sarà pubblicata entro il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1904-905, e sarà riveduta allo scadere di ogni periodo di cinque esercizi finanziari compiuti.

Art. 10.

Per gli effetti dell'articolo precedente e riguardo agli uffici di Registro aventi il carico ipotecario per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 si calcola la media degli aggi sulle entrate demaniali, dei premi che si corrispondono dalle Amministrazioni non demaniali e di tutti gli altri proventi lordi di ogni specie, computabili o no per la pensione, pel periodo di cinque esercizi finanziari compiuti, escludendo l'esercizio di prodotto massimo e quello di prodotto minimo, e dividendo il resto per tre. Se ne deduce, per fare il provento netto di cui all'articolo precedente, una quota corrispondente ad 1/5 delle prime 3000 lire di proventi lordi, a 2/5 delle successive L. 2000, a 3/5 delle altre L. 2000 ed a 4/5 di ogni somma superiore alle lire 7000.

Le dette quote costituiscono, in complesso, il fondo legale per le spese d'ufficio, comprensive delle retribuzioni fisse o a cottimo pel personale sussidiario di custodia o di basso servizio, nonchè delle spese per i versamenti, per gli oggetti di scrittoio e di archivio, per l'illuminazione ed il riscaldamento, per la manutenzione e legatura di libri e registri e per la pulizia dei locali.

Il Governo garantisce il minimo dei proventi netti, come sovra calcolati, per la sola ultima classe di cui all'articolo precedente, in annue L. 2000, ed in caso di deficienza ne salda le differenze.

Art. 11.

I ricevitori del Registro, Bollo e Demanio sono retribuiti ad aggio ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali la cui riscossione è loro affidata.

Salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, l'aggio è stabilito nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime	L.	10,000	L. 10	per cento
Sulle successive	»	40,000	» 5	id.
Id.	»	50,000	» 2	id.
Id.	»	200,000	» 1	id.
Id.	»	300,000	» 0.50	id.
Id.	»	1,400,000	» 0.25	id.
Id.	»	3,000,000	» 0.05	id.

Sopra ogni somma maggiore L. 0.02 per ogni cento lire.

Art. 12.

Sono eccettuati dal disposto del precedente articolo:

a) i capitali, il prezzo dei beni mobili ed immobili di qualsiasi provenienza ed interessi relativi, per la cui riscossione spetta ai ricevitori per ogni lire cento: sulle prime L. 50,000, L. 0.40; sulle successive L. 1,950,000, L. 0.20 e sovra ogni maggior somma L. 0.10.

Per gli affrancamenti dei censi, canoni, livelli, operati mediante cartelle del Debito pubblico, non è dovuto aggio;

b) le multe e spese di giustizia, i recuperi di spese anticipate dall'erario in materia civile, sulle cui riscossioni spetta ai ricevitori l'aggio nella misura del 3.50 per cento.

Dal prodotto delle multe e spese deve essere dedotta la quota devoluta agli agenti scopritori delle contravvenzioni ed agli altri aventi diritto.

Per i proventi delle tasse sulle sentenze penali spetta ai ricevitori l'aggio del 3.50 per cento.

Art. 13.

Ai ricevitori del Bollo straordinario delle città di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, è accordato per tutte le riscossioni, compreso il prodotto della carta bollata e delle marche da bollo, l'aggio sulle prime L. 300,000 nella

misura graduale di che all'art. 11; sulle successive L. 400,000 centesimi 25 per ogni 100 lire; sopra ogni somma maggiore, centesimi 2 per ogni cento lire.

Art. 14.

Spetta ai ricevitori, eccettuati quelli di cui all'articolo precedente, il 2 per cento del prodotto della vendita da essi fatta direttamente al pubblico della carta bollata, marche da bollo e marche per la verificazione dei pesi e misure.

La detta vendita può esser fatta per mezzo di distributori secondarii, e cioè:

a) notai, per gli atti del loro ministero;

b) cancellieri dei conciliatori delle Preture, dei Tribunali, delle Corti di appello e cassazione, per gli atti giudiziari;

c) segretari comunali per gli atti del loro ufficio;

d) rivenditori di generi di privativa.

Il premio da liquidarsi a favore dei detti distributori secondari, oltre il 0,50 per cento da corrispondersi ai ricevitori fluttua fra un minimo di L. 0,75 ad un massimo di L. 1,50 per ogni cento lire di valore dei generi che i detti distributori prelevano dagli Uffici del Registro.

Il saggio del premio, dagli intendenti di finanza competenti, viene stabilito in ogni decreto di concessione, col criterio combinato del numero dei distributori esistenti in un Comune, della entità del minimo prelevamento fissato, e della distanza fra il Comune di residenza del distributore e quello in cui si trova l'ufficio del Registro.

I ricevitori del Registro liquidano come spesa effettiva, per tutti gli effetti contabili il massimo del premio in L. 1,50 per ogni cento lire di valore dei generi prelevati e contemporaneamente calcolano come introito effettivo nel Registro mod. 6 l'ammontare della differenza fra il detto massimo ed il premio minore pagato ai distributori secondarî in base ai titoli di concessione.

Di questi introiti i ricevitori tengono conto distinto per l'integrazione contabile a fine di esercizio, a termini dell'art. 49 del presente

Art. 15.

In caso di vacanza di un Ufficio del Registro e Demanio, non esclusi quelli che hanno il carico del servizio ipotecario, e anche nel caso di temporanea assenza del titolare chiamato ad altro incarico, il reggente destinato dall'Amministrazione consegue la totalità dell'aggio e degli altri proventi, col carico di tutte le spese d'ufficio.

Se il reggente è provvisto di stipendio fisso, ha il diritto di optare fra la conservazione del medesimo e la percezione degli utili dell'Ufficio col carico delle spese. Nella prima ipotesi l'Amministrazione introita tutti gli utili dell'Ufficio, esclusi gli emolumenti e l'assegno fisso per gli uffici misti, ma sopporta le spese predette.

Art. 16.

Il titolare di un Ufficio di Registro e Demanio, al quale venga accordato un congedo per motivi di salute, conserva durante il congedo l'integrità dell'aggio col carico di tutte le spese d'ufficio e del rimborso di quelle di viaggio al reggente, che avrà pure diritto alla totalità dei proventi casuali pel periodo della reggenza. Scaduto il congedo, ove la reggenza continui, spetta al reggente il trattamento determinato dal precedente articolo.

Nel caso di congedo per altre cause il titolare conserverà 2[3 dell'aggio, col carico di tutte le spese, devolvendosi al reggente l'altro terzo e la totalità dei proventi casuali.

Il titolare predetto potrà ottenere il congedo anche senza passaggio di gestione, purchè, con apposito atto di sottomissione, assuma esplicitamente la responsabilità dell'operato del commesso fiduciario che egli proponesse a surrogarlo. Qualora i titoli che rappresentano la cauzione, fossero in tutto od in parte proprietà di terze persone e il vincolo in essi esistente non fosse originariamente esteso anche all'opera dei commessi, dovranno nel detto atto intervenire insieme al titolare tutti coloro cui appartengono i titoli vincolati, per estendere il vincolo a garanzia della gestione fiduciaria.

Agli effetti dell'aggio e per la percezione dei casuali, il congedo per qualunque motivo accordato, comincia a decorrere dal giorno in cui hanno principio le operazioni di consegna dell'Ufficio al reggente.

In tutte le ipotesi del presente articolo e del precedente, l'impiegato o il volontario, delegati alla reggenza di un Ufficio, hanno diritto alla indennità di viaggio al luogo della reggenza e di recesso al loro domicilio ordinario, secondo le norme e tariffe consuete.

Art. 17.

La cauzione che devono prestare i ricevitori del Registro, Bollo e Demanio ed i ricevitori che hanno il carico del servizio ipotecario, a salvaguardia degli interessi erariali, è commisurata agli introiti effettivi medî di cinque esercizi finanziarî compiuti, dedotto d'esercizio d'introito massimo e quello d'introito minimo e dividendo il residuo per tre.

Ai detti introiti medî si applica la seguente tabella graduale:

1°	Fino a	. . . .		L. 30,000	cauzione	L.	2,000
2°	da	L. 30,000	a	» 60,000	id.	»	4,000
3°	da	» 60,000	a	» 100,000	id.	»	6,000
4°	da	» 100,000	a	» 150,000	id.	»	8,000
5°	da	» 150,000	a	» 250,000	id.	»	10,000
6°	da	» 250,000	a	» 350,000	id.	»	12,000
7°	da	» 350,000	a	» 600,000	id.	»	16,000
8°	oltre	L. 600,000	. . . .		id.	»	20,000

Oltre la cauzione erariale i ricevitori devono prestare le malleverie stabilite per i servizi speciali ad essi affidati da amministrazioni non demaniali.

La media quinquennale delle cauzioni viene calcolata alla chiusura di ogni esercizio finanziario per averne norma costante nelle eventuali richieste di supplementi.

Per gli uffici di nuova istituzione, la media quinquennale delle riscossioni viene determinata in via presuntiva, col decreto reale d'istituzione, ed ha vigore per i primi cinque esercizi successivi.

Art. 18.

Le cauzioni dei ricevitori e dei volontari demaniali possono essere prestate anche per mezzo di terze persone, mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita pubblica al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti, oppure mediante vincolo su certificati nominativi del Debito pubblico intestati al ricevitore o volontario, o a terzi che prestino il loro consenso nelle forme legali o infine con quelle altre forme e procedure stabilite dalla legge e regolamento di contabilità generale e dalle istruzioni per il servizio del Tesoro.

Gl'impiegati obbligati a cauzione debbono darla o completarla prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere autorizzata la provvisoria loro immissione in servizio, concedendosi una proroga estensibile a tre mesi, ed in casi eccezionali a sei mesi dal giorno di tale immissione, per la prestazione o per il complemento della cauzione.

L'impiegato, che nel termine della proroga, non abbia prestata o completata la cauzione, sarà ripristinato nella qualità che aveva prima della nomina o promozione ottenuta, ovvero destinato ad ufficio pel quale basti la cauzione di cui egli è provvisto; e sarà soggetto, fino a quando non cesserà dall'esercizio delle funzioni nell'ufficio che intanto occupa, alla ritenuta del quarto dello stipendio o dell'aggio a titolo di penalità che non potrà in nessuna ipotesi essere restituita.

Art. 19.

Il Governo ha facoltà di decretare il passaggio dei ricevitori del Registro, Bollo e Demanio da un ufficio ad un altro, entro i limiti delle rispettive classi.

La graduatoria dei ricevitori in ogni classe è personale ed è

stabilita in base alla data del decreto di promozione di ogni ricevitore alla classe di cui si tratta. Qualora due o più ricevitori siano promossi ad una classe con la stessa data, la rispettiva graduatoria è regolata dai decreti della promozione precedente, e così di seguito.

Agli uffici vacanti della quarta classe, non conferibili ai ricevitori della classe stessa, sono promossi i ricevitori della quinta classe per anzianità senza demeriti.

Agli uffici della terza classe sono promossi i ricevitori della classe quarta in proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Agli uffici delle due prime classi sono promossi i ricevitori delle classi immediatamente inferiori in proporzione di due terzi per anzianità ed un terzo per merito.

Gli uffici vacanti di ultima classe, non conferiti a ricevitori della classe stessa, sono devoluti in totalità ai volontari abilitati, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 20.

Salva l'applicazione delle pene disciplinari, cui possono andare soggetti, come gli altri funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i ricevitori che si dimostrino incapaci, per qualsiasi causa, a tenere l'ufficio della classe cui appartengono secondo tutte le esigenze del servizio, potranno essere destinati, con motivato decreto Ministeriale, ad uffici di classi inferiori.

3. Volontari.

Art. 21.

Gli aspiranti al volontariato demaniale devono essere forniti della laurea in giurisprudenza e non aver più di 28 anni compiuti.

Essi devono, inoltre dimostrare nelle forme legali, che saranno volta per volta richieste negli avvisi di concorso, di avere i mezzi finanziari sia per raggiungere a proprie spese, appena nominati volontari, qualunque residenza, sia per mantenersi decorosamente durante il servizio gratuito, sia per fornire le occorrenti malleverie.

Il possesso delle condizioni come sopra richieste deve dimostrarsi esistente nel periodo che intercede fra il giorno in cui il concorso è bandito e quello in cui scade il termine per la presentazione della domanda. Tuttavia l'Amministrazione demaniale ha la facoltà di assicurarsi della permanenza dei mezzi finanziarî denunciati durante l'intero volontariato e di richiedere nella ipotesi negativa, l'integrazione delle garanzie, con la comminatoria della cancellazione dai ruoli.

Art. 22.

Gli aspiranti al volontariato devono subire un esame di concorso in conformità al programma che sarà volta per volta stabilito con decreto Ministeriale e con le norme e procedure indicate negli articoli seguenti.

Le prove scritte del concorso sono tre, cioè: una di diritto pubblico costituzionale o amministrativo, una di diritto privato civile o commerciale, una di economia politica o di scienza delle finanze.

La prova orale versa sull'intero programma ed inoltre su un esercizio di lettura corrente in francese e di traduzione da questa lingua alla italiana e viceversa.

L'esperimento verbale per una o più fra le lingue moderne, oltre la francese, è facoltativo e ne sarà tenuto conto nei risultati degli esami come titolo di preferenza a parità delle altre condizioni.

Art. 23.

Oltre il diploma di laurea in giurisprudenza, l'atto di nascita e gli altri documenti necessarî a giustificare il possesso dei requisiti di cui nel secondo capoverso dell'articolo 21, gli aspiranti al volontariato debbono anche presentare i certificati:

a) di cittadinanza italiana;

b) di non incorsa penalità;

c) di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale.

Art. 24.

Le prove scritte avranno luogo di regola, in tanti giorni consecutivi, quante sono le parti del programma d'esame, e presso le sedi di Intendenza di finanza che saranno volta per volta indicate nei decreti e negli avvisi di concorso.

Per la vigilanza alle prove in ogni sede d'esame funzionerà una Commissione presieduta dall'intendente e composta di due commissari e di un segretario, scelti da lui fra gl'impiegati dipendenti.

Art. 25.

Per lo scrutinio delle prove scritte e per quelle orali sarà nominata dal Ministero una Commissione centrale presso il Ministero delle Finanze, composta, di regola, di cinque membri.

Un impiegato del Ministero, all'uopo designato, fungerà da segretario.

La Commissione centrale preparerà almeno tre temi per ciascuna materia o parte del programma. Il Ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi scelti saranno con le dovute cautele trasmessi ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, in tanti pieghi quanti sono i giorni di esame, con l'indicazione dell'esame è del giorno per cui ciascuno di essi deve servire.

I detti pieghi saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione di vigilanza e degli aspiranti.

Art. 26.

Le prove scritte potranno in ciascun giorno di esame, durare otto ore, scadute le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non fossero ultimati.

In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciascun foglio il bollo dell'Intendenza o dell'ufficio presso cui hanno luogo gli esami.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge e regolamenti che potranno richiedere alle Commissioni.

Quando consti, o vi sia fondato sospetto di comunicazioni tra candidati o con estranei o quando sia sorpreso qualche candidato nell'atto di consultare scritti o stampati, le Commissioni potranno escludere questi candidati dall'esame ovvero dichiarare nulle le loro prove scritte, esponendo, nel processo verbale, le cause che motivarono l'esclusione o la dichiarazione di nullità.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno, nella sala degli esami, essere presenti per turno, almeno due membri della Commissione di assistenza; quelli dell'ultimo turno, in fine di ciascun giorno, cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che i lavori di ciascuno degli aspiranti siano chiusi in una busta da lettere suggellata e portante all'esterno un motto di riconoscimento da riprodursi in un'altra busta del pari suggellata contenente un foglio con la firma del candidato.

Le due buste contrassegnate con l'indicazione del lavoro e del foglio di riconoscimento che contengono, nonchè dell'ora della consegna, sono autenticate con la firma dei commissari presenti alla consegna stessa.

Compiute le prove scritte le Commissioni di assistenza compileranno il processo verbale con l'indicazione del cognome e nome dei candidati, e con tutte quelle osservazioni che credessero opportuno di fare sopra ciascuno di essi; riuniranno le buste contenenti i lavori di ciascun candidato, le quali, insieme al processo verbale, saranno dai presidenti delle Commissioni trasmesse

in piego raccomandato al competente ufficio del Ministero delle Finanze.

Art. 27.

Le prove orali verranno fatte dinanzi alla Commissione centrale.

Tanto per lo scrutinio di ciascuno dei lavori scritti, quanto pel giudizio complessivo sullo esperimento verbale, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascun aspirante.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che dallo scrutinio dei lavori scritti abbiano riportato non meno di 5[10 per ciascun lavoro e non meno dei 6[10 complessivi dei voti di cui dispongono tutti i commissari.

I candidati che abbiano ottenuto non meno di 5[10 per ciascuna materia e non meno di 6[10 dei voti di cui dispongono tutti i commissari, distintamente per i lavori scritti e per la prova orale, saranno dichiarati idonei al posto cui aspirano.

Art. 28.

La Commissione centrale terrà conto dello scrutinio degli esami scritti e dei risultati degli esami orali in appositi processi verbali ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun candidato.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il Ministero (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) dichiarerà quali siano i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza.

Art. 29.

I volontari debbono prestare servizio gratuito, salvo conseguimento, nel caso di reggenza, dei compensi e delle indennità di che agli articoli 15 e 16 del presente.

Però nei limiti dei fondi stanziati in bilancio può ai medesimi essere concessa una indennità mensile di L. 50, seguendosi l'ordine di classificazione dell'esame di abilitazione al posto di ricevitore del Registro, ed in mancanza di volontari già abilitati al posto di ricevitore, l'ordine di classificazione dell'esame di ammissione al volontariato.

La detta indennità cessa durante le reggenze, fuorchè nel caso di reggenza per motivi di salute del titolare durante il congedo di che all'articolo 16.

I volontari saranno esclusivamente applicati agli uffici esecutivi demaniali ove maggiormente abbondino gli elementi per la loro istruzione, e nei quali dovranno attendere a tutti i lavori sia di concetto sia d'ordine, che loro verranno assegnati dai ricevitori e dagli ispettori, i quali hanno l'obbligo di curare l'istruzione teorico-pratica dei volontari in ogni ramo di servizio. I volontari più provetti che non siano in reggenza saranno addetti agli Uffici delle Successioni, ed assegnati allo scrutinio dei valori ed all'esame delle denuncie di successione.

Essi potranno essere incaricati di reggere uffici contabili demaniali in qualunque residenza; e per tale eventualità debbono prestare una malleveria di L. 1000 entro sei mesi dal giorno in cui vennero immessi nell'esercizio delle funzioni di volontario.

Art. 30.

Le promozioni dei volontari a posto retribuito avranno luogo in seguito ad esame d'idoneità, al quale saranno ammessi i volontari che abbiano compiuto un tirocinio non minore di mesi diciotto, e che durante il medesimo abbiano tenuta condotta regolare e dato prova di operosità e diligenza nello adempimento dei proprî doveri.

Coloro che non siano riconosciuti meritevoli dell'ammissione all'esame per mancanza dei suddetti requisiti, saranno cancellati dai ruoli con decreto Ministeriale.

I volontari che non abbiano riportato in un esame l'idoneità al posto di ricevitore del Registro, potranno esse ammessi ad un secondo esame, ma ove falliscano anche nel nuovo esperimento, saranno cancellati dai ruoli.

Art. 31.

L'esame d'idoneità versa sulle materie comprese nel programma da stabilirsi volta per volta con decreto Ministeriale. Per essere ammesso all'esame ogni volontario deve presentare:

a) il decreto di nomina a volontario;

b) un certificato dell'intendente di Finanza in cui, con una delle quattro parole: *ottimo*, *buono*, *discreto*, *deficiente*, si attesti distintamente il grado d'intelligenza, e cultura, d'operosità e diligenza, di buona condotta, dimostrati dal volontario nei diciotto mesi del suo tirocinio.

c) la prova di aver prestata la malleveria di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 29 e di conservare sempre integri i mezzi finanziarî di cui nell'articolo 21.

Art. 32.

L'esame è teorico-pratico. Nell'esperimento scritto si svolgono dai candidati, in quattro giorni consecutivi, sei temi da indicarsi nel decreto di cui all'articolo precedente. Nell'esperimento orale si svolge l'intero programma.

La Commissione centrale riassume in una tabella il risultato dei due esperimenti e stabilisce la media generale dei punti ottenuti da ciascun candidato con le norme e procedure degli articoli 27 e 28. Questa tabella costituisce la base fondamentale della relativa graduatoria.

A parità di punti ha la precedenza nella graduatoria il volontario che ha ottenuto miglior classificazione nel certificato dell'intendente di cui alla lettera *b*) dell'articolo 31.

La tabella generale di graduatoria è l'unico documento che attesti l'anzianità rispettiva dei volontari alla nomina ad impiego retribuito.

4. Personale sussidiario.

Art. 33.

Sulle quote di aggio costituenti il fondo legale per le spese di ufficio, a sensi dell'articolo 10 del presente, una parte deve ritenersi esclusivamente devoluta alle retribuzioni al personale sussidiario degli uffici del Registro, Bollo e Demanio, compresi per la parte demaniale anche gli uffici aventi il carico del servizio ipotecario, nelle seguenti proporzioni:

16/100 fino a . . . . L. 3000
32/100 sulle successive. . . . . . . » 2000
50/100 sulle altre . . . . » 2000
80/100 sopra ogni somma superiore a » 7000

Per le Conservatorie delle Ipoteche a ramo unico e pel servizio ipotecario negli uffici misti, il fondo legale per la retribuzione del personale sussidiario è stabilito in sette ottavi delle indennità annuali che si corrispondono dallo Stato per spese di ufficio.

Art. 34.

I titolari di tutti gli uffici esecutivi demaniali hanno la facoltà di far eseguire a cottimo da persone di loro fiducia e sotto la loro responsabilità, i lavori materiali di contabilità, statistica, copiatura e registrazioni occorrenti nei rispettivi uffici senza nessun controllo degli ispettori o delle Intendenze circa i metodi di eseguimento, o le tariffe di retribuzione, limitandosi il controllo alla precisione dei lavori stessi nell'esclusivo interesse del regolare svolgimento degli affari pubblici.

I lavori di concetto, e massime quelli relativi alla tassazione, alla corrispondenza, alla compilazione dei prospetti statistici e contabili, alla gestione dei beni demaniali e di quelli del Fondo del Culto, alla stipulazione ed esecuzione dei contratti, al contenzioso, quando non sono eseguiti direttamente dai ricevitori o conservatori, possono essere delegati a commessi assunti in servizio dai detti titolari e pagati con retribuzione mensile non inferiore a L. 110 lorde negli uffici di prima e seconda classe; a L. 60 negli uffici di terza e quarta classe; a L, 30 negli uffici di quinta classe.

Art. 35.

I ricevitori e conservatori denunciano alle rispettive Intendenze di Finanza i commessi che intendono assumere in servizio presen-

tando le loro fedine criminali ed i certificati di nazionalità e buona condotta, non che quelli attinenti ai loro studî ed alle loro attitudini intellettuali. Gl'intendenti, assunte le debite informazioni, concedono o negano la chiesta autorizzazione nel solo interesse della regolarità del servizio generale senza assumere alcuna responsabilità verso terzi, ponendo mente in special modo alla regolarità dei documenti dimostranti l'onestà e gli studî dei commessi proposti.

Art. 36.

I ricevitori e conservatori possono delegare, col consenso esplicito degli intendenti, ad uno dei loro commessi la rappresentanza del proprio ufficio durante la loro assenza e sotto la loro responsabilità, ed estendendo alla gestione di essi le proprie malleverie.

Questi commessi sono di regola delegati a reggere gli uffici nella temporanea assenza dei titolari, quando non viene decretato il passaggio di gestione.

Art. 37.

Al conto giudiziale che presentano per la chiusura di ogni esercizio finanziario i ricevitori e conservatori allegano l'elenco nominativo dei commessi addetti ai rispettivi uffici, coi corrispondenti salarî, le attribuzioni a ciascuno assegnate e tutti gli elementi contenuti nei contratti di lavoro e in qualunque altro modo stipulati.

Nelle prime verifiche dell'esercizio finanziario nuovo, gl'Ispettori controllano nei singoli uffici l'esattezza dei detti elenchi, e li muniscono del loro visto. Sulla base dei medesimi, le Intendenze compilano e tengono sempre al corrente l'elenco generale dei commessi in servizio negli ufficici dell'intera provincia, e ne trasmettono copia alla Direzione generale del Demanio, che pubblica nell'*Annuario* l'elenco di tutto il Regno.

Qualora i servizi non procedano regolarmente, gli ispettori possono esigere che nei singoli uffici siano assunti nuovi commessi fino al limite del fondo legale di cui nell'art. 33 del presente, dedotte le spese medie per i lavori a cottimo.

Art. 38.

Qualora non si tratti di licenziamenti per accuse disciplinari o penali, e sempre che non esistano contratti di lavoro, con termini, sanzioni e garanzie bene specificate, i titolari degli uffici esecutivi demaniali che intendono licenziare i loro commessi, devono notificare ad essi nelle forme legali un preavviso che lasci un margine non inferiore ai tre mesi per trovare un nuovo collocamento.

5. Personale d'ispezione.

Art. 39.

Gl'ispettori superiori di ultima classe sono scelti fra gl'ispettori col metodo dell'eliminazione, di guisa che non si può promuovere un ispettore se non sono riconosciuti ineleggibili tutti coloro che lo precedono nella graduatoria della rispettiva classe, e non si procede a scelta in una classe inferiore se non sono promossi od eliminati gl'ispettori delle classi precedenti.

Dopo tre eliminazioni un ispettore non può essere più prescelto pel grado d'ispettore superiore.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il Consiglio dei capi divisione della Direzione generale del Demanio, presieduti dal direttore generale, procede alla formazione o alla revisione della lista degli eleggibili ai posti d'ispettore superiore, da sciegliersi fra gl'ispettori di prima classe, e, in difetto, tra quelli di seconda classe.

Debbono ritenersi ineleggibili gl'ispettori compresi nella graduatoria della loro classe fra il primo e l'ultimo nominato nella lista di avanzamento.

Pubblicata la lista predetta, gl'ispettori dichiarati ineleggibili possono reclamare entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Ministro, il quale decide inappellabilmente con suo decreto, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero.

Il passaggio dalla seconda alla prima classe degli ispettori superiori si verifica col criterio esclusivo dell'anzianità di nomina alla classe seconda.

Art. 40.

Gl'ispettori sono distinti in due categorie:

1ª Gl'ispettori preposti alla direzione dei circoli.

2ª Gl'ispettori addetti alla ispezione e controllo permanente nei più importanti Uffici ipotecari o del Registro a ramo unico e misto.

In massima la circoscrizione territoriale dei Circoli d'ispezione dovrà, di regola, coincidere con la circoscrizione amministrativa delle provincie; ma quando il territorio provinciale sia troppo vasto e risultino numerosi e di grande entità gli Uffici pubblici da verificare, o infine siano scarse e troppo difficili le comunicazioni stradali fra le popolazioni, potrà la provincia essere divisa in due o più circoli.

La tabella degli ufficî soggetti alla ispezione permanente, non che quella dei circoli d'ispezione, da pubblicarsi con decreto Ministeriale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno rivedute ogni quinquennio, salvo le necessità urgenti ed imprevedute, e le occorrenti modificazioni saranno attuate con la stessa procedura.

Art. 41.

I posti vacanti di ispettori demaniali di ultima classe sono conferiti per tre quarti ai sotto-ispettori con la procedura della eliminazione per manifesto demerito, o per accertata insufficienza o con le altre regole e procedure dell'articolo 39.

L'altro quarto dei detti posti vacanti è conferito mercè concorso per titoli fra i ricevitori del Registro di quarta classe che abbiano la laurea in giurisprudenza e i requisiti a giudizio della Amministrazione indispensabili a bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano.

I passaggi dall'ultima alle classi superiori del ruolo degli ispettori seguiranno secondo l'anzianità degli appartenenti al ruolo stesso.

Art. 42.

I posti di sott'ispettore di ultima classe sono conferiti ai ricevitori del Registro di ultima classe aventi i requisiti indicati nell'art. 41.

Art. 43.

A perfetta parità di classi è ammesso il passaggio dalla categoria degli ispettori a quella dei ricevitori delle prime tre classi e viceversa, purchè il detto passaggio sia riconosciuto utile agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 44.

Gl'ispettori superiori prestano normalmente servizio negli uffici della Direzione generale del Demanio.

Quando vanno in missione godono delle indennità relative a termini degli ordinamenti in vigore con le quali provvedono anche alle spese d'ufficio.

Gl'ispettori di circolo ed i sotto ispettori godono delle indennità di giro comprensive anche delle spese d'ufficio graduate da un minimo di annue L. 300 ad un massimo di annue L. 1500 lorde, secondo una tabella da pubblicarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente. Le dette indennità da corrispondersi a rate mensili in proporzione dei giorni di lavoro utile, sono applicabili al lavoro eseguito dagli ispettori e sotto ispettori nei limiti territoriali del circolo cui sono addetti.

Quando essi sono inviati in missione fuori del circolo percepiscono una maggiore indennità, in modo che questa, unita alla quota proporzionale dell'indennità di giro, corrisponda all'indennità ordinaria delle missioni.

Gli ispettori addetti in permanente verifica agli uffici fruiscono di una indennità per spese d'ufficio non inferiore alle L. 150 e non superiore alle L. 500 annue, secondo la tabella da pubblicarsi come sopra e da corrispondersi a rate mensili proporzionali.

Art. 45.

Le attribuzioni degli ispettori superiori, degli ispettori e dei

sotto ispettori, sono stabilite nelle istruzioni di contabilità demaniale e nelle istruzioni per il servizio d'ispezione da rivedersi ed approvarsi con decreto Ministeriale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

6. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 46.

Se per effetto della nuova classificazione degli Uffici, di cui agli articoli 9 e 10 del presente, un ufficio è assegnato alla classe superiore, è promosso contemporaneamente di classe anche il suo titolare, il quale nella graduatoria della classe nuova occuperà il posto corrispondente alla data di quest'ultimo decreto di classificazione.

Se invece un ufficio è assegnato alla classe inferiore, il ricevitore conserva a titolo d'onore la classe a cui si trovava ascritto, ed occupa il primo posto nella graduatoria della classe nuova dell'ufficio per essere promosso alla prima vacanza alla classe superiore, e per indi riserbarsi ad esso nei limiti della classe stessa tutti quegli altri movimenti da ufficio ad ufficio che valgano a ripristinarlo entro il più breve termine possibile nella posizione, oltrechè di classe, anche di graduatoria personale dal ricevitore posseduta al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Se parecchi uffici si trovino in quest'ultima condizione, i rispettivi titolari sono graduati tra loro secondo la rispettiva anzianità personale nei primi posti della nuova classe dei loro uffici, per essere con la stessa graduazione promossi a misura delle vacanze nella classe superiore.

Art. 47.

Tanto pel passaggio dei ricevitori di 5ª classe a sotto ispettori di 2ª classe, quanto pel passaggio dei ricevitori delle altre quattro classi alla categoria corrispondente degli ispettori, si avrà riguardo prevalente ai ricevitori forniti della laurea in giurisprudenza.

Art. 48.

Nella facoltà del Governo di cui all'articolo 4 deve intendersi compresa anche quella di conferire le Conservatorie vacanti di 4ª classe ai conservatori d'altri uffici della stessa classe, semprechè al conferimento d'un ufficio vacante corrisponda la soppressione e concentramento d'altro analogo ufficio.

I conservatori di 4ª classe concorrono con preferenza assoluta al conferimento delle Conservatorie di 3ª classe.

Art. 49.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze sarà inscritto un capitolo intitolato: *Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli Uffici esecutivi demaniali.* Nel detto capitolo saranno stanziate, al principio di ogni esercizio finanziario, le differenze attive introitate nell'esercizio precedente fra il premio massimo di L. 1,50 per ogni cento lire di valore della carta bollata e delle marche vendute dai distributori secondarî ed il minor premio effettivo che ad essi si corrisponde secondo i rispettivi titoli di concessione, in base ai conteggi prescritti coll'art. 14.

Le disponibilità del detto capitolo saranno erogate anno per anno, con decreti del Ministro delle Finanze, in sussidî agli Istituti permanenti di previdenza pel personale sussidiario predetto, con le norme e garanzie da determinarsi.

Art. 50.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, sarà bandito un esame d'idoneità fra gli attuali commessi privati degli uffici del Registro, Bollo e Demanio, ivi compresi gli uffici misti col servizio ipotecario per la nomina a commessi gerenti, qualora abbiano i requisiti voluti dall'articolo 94, lettere *b*, *c*, del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Il concorso si terrà con le procedure e col programma del regolamento predetto.

Art. 51.

Integrata l'attuale graduatoria dei commessi-gerenti coi vincitori del detto concorso, la detta graduatoria servirà di base alle successive nomine dei commessi ai posti vacanti di ricevitore di quinta classe a perfetta parità coi volontari demaniali, fino al completo esaurimento della graduatoria stessa.

I commessi che non supereranno questa ultima prova non avranno più titolo per essere collocati nel personale di ruolo dell'Amministrazione demaniale.

Art. 52.

Sono abrogati gli articoli 66 a 103 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
L. LUZZATTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cannitello (Reggio Calabria).*

SIRE!

In seguito alla decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Reggio Calabria, colla quale fu dichiarato decaduto dalla carica di consigliere di Cannitello il sindaco dello stesso Comune, quel Consiglio comunale è venuto a trovarsi diviso in due partiti di eguali forze.

Tutte le convocazioni del Consiglio indette per la nomina del nuovo sindaco riuscirono deserte, ed infruttuoso del pari riuscì un tentativo fatto dal Consigliere anziano per un accordo fra i partiti, giacchè nella votazione che ebbe luogo nell'ultima adunanza disposta in seguito alle dette trattative, si ebbero 8 voti a favore di un consigliere ed 8 schede bianche.

Per rimuovere una situazione che paralizza il funzionamento della civica azienda, non resta altro rimedio che sciogliere il Consiglio e fare appello al Corpo elettorale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Manzi Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 agosto 1904, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Ustica (Palermo).*

SIRE!

Il R. Commissario per l'amministrazione straordinaria del comune di Ustica, dopo di avere esaminato le più importanti questioni che diedero luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale, ha adottato varî provvedimenti intesi a sistemare la finanza della civica azienda ed ordinarne i varî rami di servizio in guisa da rimuovere ogni difficoltà per l'avvenire ed ogni occasione di nuovi dissidî.

Perchè intanto possa il R. Commissario risolvere convenientemente il suo compito col menare a termine varî altri provvedimenti di urgenza, è necessario prorogarne di un mese i poteri.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ustica, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ustica è prorogato di un mese.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

1904.

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 7

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
Presidente del Consiglio dei Ministri

Constatata la cessazione della peste bubbonica in Valparaiso e in Antofagasta (Cile);

Veduta la Convenzione sanitaria Internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Decreta:

È revocata l'ordinanza di sanità marittima, N. 14, del 17 luglio 1903, nella parte concernente le provenienze da Valparaiso (Cile);

È del pari revocata l'ordinanza di Sanità Marittima n. 3 del 9 aprile 1904 concernente le provenienze da Antofagasta (Cile).

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, il 25 agosto 1904.

Per il Ministro
DI SANT'ONOFRIO.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con R. decreto dell' 11 luglio 1904:

Bonizi dott. Giuseppe — Menini dott. Ermigio — Scarciglia dott. Pietro, alunni, nominati sottosegretari (L. 1500).

Con R. decreto del 3 luglio 1904:

Craveri comm. Francesco, prefetto di 3ª classe della provincia di Forlì, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con R. decreto dell'11 luglio 1904:

Canganella rag. Costantino, vice ragioniere nell'amministrazione provinciale, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto dell'11 luglio 1904:

Montagna Michele, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa d'ufficio, per malattia debitamente accertata.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

De Palma Giovanni, delegato di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute, dietro sua domanda.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3,50 0[0, cioè: N. 005,727 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 70, al nome di Gannio Vecchiolino Savino di *Antonio* domiciliato in Ivrea (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ganio Vecchiolino* Savino, ora fu *Antonio* (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 27 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 402,511 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 7211 della soppressa Direzione di Torino) per L. 50 al nome di Antonietti Giovanni Maria fu *Carlo* domiciliato a Rimasco (Valsesia) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Antonietti Giovanni Maria fu *Giovanni*, vero proprietario della rendita stessa.

A'termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO

Si notifica che nel giorno di lunedì 19 settembre 1904, alle ore 10, nella sede della Società Generale per favorire lo sviluppo del commercio e dell'industria in Francia, sedente in Parigi (*Rue de Provence, 54-56*), avrà luogo, colle consuete formalità, la 5ª estrazione a sorte delle obbligazioni relative al prestito stipulato tra il Governo Pontificio e la Banca Edoardo Blount e Comp. di Parigi, ed emesse in forza del rescritto 11 aprile 1866 (legge 29 giugno 1871, n. 339) per l'erogazione della intera quota d'ammortamento stabilita per il semestre al 1° ottobre 1904; non essendosi potuto procedere alla estinzione mediante acquisti di obbligazioni, poichè il valore di esso si mantenne superiore alla pari.

Le obbligazioni da estrarsi vennero determinate come appresso:

Obbligazioni intiere N. 346 per capitale nominale	L.	173,000
Frazioni di obbligazioni N. 42 per capitale nominale	»	5250
Quota di ammortamento	L.	178,250

Con successiva notificanza verranno fatti conoscere i numeri delle obbligazioni sorteggiate, le quali saranno rimborsabili pel loro capitale nominale dal 1° ottobre 1904 mediante restituzione delle medesime munite delle cedole dal n. 77 scadenza 1° aprile 1905 al n. 104 scadenza 1° ottobre 1918.

A *Parigi*, direttamente presso la Società suddetta.

Nel *Regno*, con mandati esigili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione Generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o alla Direzione Generale stessa o a mezzo delle Intendenze di Finanza.

Roma, addì 25 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 29 agosto in lire 100.00.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 29 agosto al 4 settembre 1904, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

27 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104 03 24	102,03 24	103,40 19
4 % *netto*	103,81 17	101,86 17	103,23 12
3 ½ % *netto*	101,86 94	100,11 94	101,31 78
3 % *lordo*	73,60	72,40	72,61 96

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Commentando la nomina di sir Francis Bertie ad ambasciatore a Parigi, il *Times*, di Londra, dice che, non ostante il felice miglioramento dei rapporti franco-inglesi, il nuovo ambasciatore non dovrà rimanere colle mani in mano. Esso avrà da occuparsi sempre delle piccole faccende, sebbene le questioni importanti siano state risolte, in particolare poi in questo momento e dopo finita la guerra nell'Estremo Oriente, che mette alle prese l'alleato della Francia e l'alleato dell'Inghilterra e darà molto da fare alla diplomazia.

Il *Times* aggiunge che l'ambasciatore non deve limitarsi a frequentare la società aristocratica e il sobborgo San Germano che non hanno che una parte minima nella gestione degli affari pubblici in Francia. Esso deve frequentare la borghesia, il mondo commerciale e i capi delle masse operaie, poichè sono queste classi che hanno attualmente il potere nelle mani.

***

Lo *Standard*, di Londra, ha da Tokio, in data 25 corrente:

« Il progetto di riforme presentato il 12 agosto dall'ambasciatore giapponese all'Imperatore della Corea consta di 27 articoli, i quali stabiliscono la nomina di un consigliere giapponese a Seoul, con pieni poteri di alto controllo sui dipartimenti delle Finanze e degli Affari esteri della Corea; il privilegio del ministro giapponese a Seoul di essere ricevuto in privata udienza dall'Imperatore in qualsiasi momento, senza l'intermediario del ministro degli Affari esteri; l'adozione delle monete giapponesi nella Corea; la riduzione dell'esercito coreano, limitandolo alla sola guardia del palazzo imperiale, cioè a mille uomini; la formazione dell'esercito mediante corpi giapponesi; il richiamo di tutti i ministri e consoli coreani e la loro sostituzione con ministri e consoli giapponesi; la soppressione della corruzione negli uffici governativi; istituzione di un sistema d'istruzione pubblica simile a quello adottato dai giapponesi.

« Questo progetto è stato approvato in massima dall'Imperatore di Corea ».

***

Il *Temps* ha per telegrafo da Costantinopoli, 26 agosto:

« L'Inghilterra, la Russia, l'Austria-Ungheria e l'Italia non sono affatto disposte a riprendere i negoziati per i trattati di commercio, come desidera la Porta, perchè esse ritengono inutile di ricominciare una discussione che terminerà fatalmente con un insuccesso. Però queste ambasciate non hanno ancora risposto all'ultima domanda della Porta ».

***

Si telegrafa da Sofia, 26 agosto:

« In seguito ad un accordo fra i Governi di Turchia e Bulgaria, il maggior generale Ilgonoff, comandante di divisione a Filippopoli, e Arof pascià, comandante del corpo d'esercito di Adrianopoli, delimitarono, ieri, lungo il confine di Rodope, una zona neutrale della larghezza di quattro chilometri che sarà sorvegliata da pattuglie turche e bulgare. Si spera così di riuscire a prevenire i conflitti sanguinosi tra le truppe di confine ».

***

Un telegramma da Alessandria d'Egitto annunzia che un nuovo Mahdi ha fatto la sua apparizione a Singon Wad, nel Sudan egiziano. Esso ha prodotto una grande emozione fra la popolazione indigena, e il funzionario inviato per fare un'inchiesta è stato ucciso dagli abitanti.

Delle truppe sono state spedite da Khartum per ristabilire l'ordine.

***

Sulla situazione al Marocco si hanno notizie incerte e contraddittorie. Se si deve credere ad un telegramma del *New York Herald*, da Tangeri 25 agosto, la faccenda dell'ex-ministro della guerra Menebhi assumerebbe un carattere grave. Il console inglese persisterebbe a difendere gli interessi di Menebhi, che esso considera come protetto inglese, e protesterebbe contro la decisione del Sultano. « Si attende per domani, aggiunge il telegramma, la risposta del Sultano all'*ultimatum* del governo inglese. Se il Sultano non aderirà ai desiderî espressi dall'Inghilterra, si assicura che le compagnie di sbarco del *Minerva* sbarcheranno per proteggere le proprietà di El Menebhi ».

Invece il *Matin* di Parigi pubblica una nota cui si attribuisce carattere ufficioso e che suona verbalmente:

« Noi siamo in grado di affermare essere assolutamente falso che il ministro inglese a Tangeri abbia fatto pervenire allo sceriffo un *ultimatum*, nel quale gli ingiunge di cessare le sue persecuzioni contro l'antico ministro El Menebhi, sotto pena di sbarco dei marinai della *Minerva*.

« Se è vero che l'Inghilterra si interessa alla sorte dell'antico ministro marocchino, il quale, allorquando fu al potere, le manifestò sempre delle calde simpatie, il Governo britannico, rispettoso dei suoi impegni, non agirà mai al Marocco senza ricorrere ai buoni uffici intermediarî della Francia.

« Se dunque il ministro inglese vuole trasmettere i suoi reclami allo sceriffo, è il suo collega di Francia che sarà incaricato di comunicarli. Tale è il risultato dell'ultimo accordo che esiste fra la Francia e l'Inghilterra su tutte le questioni marocchine. La Francia, d'altra parte, non potrà mancare, data la missione che si è assunta, di appoggiare tutte le domande delle potenze che abbiano per oggetto di impedire atti arbitrarî, abusi di potere e di natura tale da turbare la pace interna del paese ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In memoria di Re Umberto I. — Ieri, nella palestra scoperta al Collegio Romano, ebbe luogo l'annunziata commemorazione di Re Umberto I, tenuta dal comm. avv. G. A. Vanni, assessore municipale e presidente della Federazione dei Ricreatorî liberali.

Quasi tutti i Ricreatorî cittadini presenziavano con fanfare e bandiere.

Assistevano pure molte signore e famiglie degli alunni dei Ricreatorî. La commemorazione fatta in forma semplice, commovente, come convenivasi all'uditorio di fanciulli per il quale tenevasi, fu vivamente applaudita.

Terminata la commemorazione, i Ricreatorî, in corteo, si recarono al Pantheon, ove deposero sulla tomba di Re Umberto I una magnifica pergamena con cornice ricamata in seta, recante la seguente iscrizione:

Il Ricreatorio Umberto I al Martire Augusto — 29 luglio 1904.

Francobolli fuori corso. — Dal Ministero delle RR. Poste è stato disposto che i francobolli tolti di corso sieno venduti per collezioni dalla Cassa centrale del Ministero:

quelli da centesimi 1, 2, 5, 10, 20 e 25, già in uso negli uffici del Regno, sino al 30 giugno 1902, al prezzo di centesimi dieci per esemplare;

quelli da centesimi 40, 45 e 60, già in uso sino al 30 settembre 1902, al prezzo di centesimi venticinque;

quelli da lire 1, già in corso sino al 30 settembre 1902, al prezzo di centesimi cinquanta;

quelli da lire 5, già in corso sino al 30 settembre 1902, al prezzo di lire due;

i vaglia-cartoline, tolti di corso ed in uso sino al 30 giugno 1903, sieno venduti per collezioni a serie complete, al prezzo di lire una la serie;

i francobolli speciali da centesimi 25 portanti la leggenda « 1 piastra » in uso nell'ufficio della Canea (Candia), tolti di corso, sieno venduti per collezioni, a datare dal 1° ottobre 1904, al prezzo di centesimi cinquanta per esemplare.

Automobilismo. — Ieri, a Brescia, si è inaugurata la settimana automobilistica coll'apertura dell'esposizione di automobili, col convegno-congresso del *Touring Club* e con un concorso ippico nel campo di Marte.

Sono giunti a Brescia numerose sezioni del *Touring* ed oltre cento automobilisti.

Marina militare. — La R. nave *Euridice* è giunta, ieri. a Syra.

Marina mercantile. — Il 24 corrente è partito da New York per Genova il *Lombardia*, della N. G. I, da San Vincenzo ha proseguito l'altrieri per il Plata il *Sicilia*, della stessa Società, e da Suez per Massaua l'*Umberto I*, pure della N. G. I. Il *Duchessa di Genova*, della Veloce, è partito da Barcellona per il Plata. Da Penang ha proseguito per Bombay il *Capri* e da Suez pure per Bombay il *Levanzo* entrambi della N. G. I. Per Buenos Ayres ha proseguito da Barcellona il *Leone XIII*, della Transatlantica barcellonese. Da Gibilterra per Genova ha proseguito il *Prinz Adalbert*, della Amburghese-Americana. Il *Governor*, della Società Anonima genovese, è partito da Teneriffa per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LIAO-YANG, 25. — Sebbene i giapponesi affondino tutte le giunche cinesi nelle vicinanze di Port Arthur, il blocco resta imperfetto.

Numerosi profughi, latori di dispacci, giungono con rapporti i quali dimostrano che Port Arthur è molto più forte che non si credesse.

Resisterà probabilmente due mesi e anche sino alla fine dell'anno se i giapponesi non impiegano forze sufficienti.

Fino al 15 corrente i russi non avevano perduto alcun forte interno ed avevano difeso con successo una circonferenza di cinque miglia di forti.

Quantunque ogni giorno cadano nella città vecchia centoventi granate, in media, i *restaurants* ed i *clubs* restano aperti e regna perfetto ordine.

È vero che i giapponesi bombardano di tanto in tanto la città nuova, tentano spesso di prendere d'assalto le trincee esterne e si avvicinano talvolta a meno di cento metri, ma, decimati dalle granate russe, sono costretti a ritirarsi.

CE-FU, 27. — Un cinese giunto da Port Arthur conferma la notizia dell'attacco diretto dai giapponesi contro la piazzaforte

dalla baia Luisa. Durante questo attacco la flotta giapponese fece una dimostrazione contro il forte principale di Liao-te-shan.

Il cinese calcola a 15,000 il numero dei combattenti a Port Arthur.

Quando egli partì, il cannoneggiamento dalle due parti non era molto vivo.

Dal 21 corr. le navi da guerra russe hanno cessato di cannoneggiare gli assedianti.

Il 22 corr. granate giapponesi sono cadute nell'arsenale, ove hanno prodotto gravi danni ai laboratorî, alle macchine ed al quartiere riservato agli operai.

I russi fecero prigionieri, il 23 corr., nell'interno della fortezza, quattro giapponesi e li passarono per le armi.

MARSIGLIA, 27. — Stamane 460 *dockers* lavorano sul molo dell'*Abattoir* e su quello di Dunède, presso i quali sono ancorate alcune navi mercantili estere.

Pattuglie di gendarmi e di agenti circolano sui *quais* deserti.

Un piroscafo delle *Messageries Maritimes*, segnalato ad un miglio al largo, ha virato di bordo, dirigendosi verso un altro porto.

PIETROBURGO, 27. — L'Imperatore parte nel pomeriggio per Novo Tscherkask, territorio dei Cosacchi del Don, ove passerà in rivista le truppe.

PIETROBURGO, 27. — Il generale Kuropatkine ha diretto allo Czar il seguente dispaccio:

Il 23 corrente vi furono dei compattimenti su tutta la linea del teatro delle operazioni. I più gravi furono quelli ad est e sud-est di Liao-yang, in direzione di Tankha e di Luan-diasseay.

Le perdite da ambedue le parti sono gravissime. I russi perdettero 1450 uomini. Si dice che ventiquattro cannoni giapponesi siano stati posti fuori servizio.

Un combattimento meno importante fu quello presso An-siandian.

Non si ha nessuna notizia da Port Arthur.

Un altro telegramma del generale Kuropathine allo Czar, in data del 26 corrente, dice: I giapponesi hanno preso ieri l'offensiva contro le truppe russe dell'est. Le loro forze in quella località sono calcolate a due divisioni di fanteria con numerosa artiglieria. I giapponesi e i russi pernottarono sulle loro posizioni.

I due combattenti erano da tre a cinque chilometri di distanza fra loro. Le nostre perdite nel combattimento di ieri furono di circa cento fra morti e feriti.

La notte passò tranquilla; vi furono soltanto piccole scaramuccie.

Oggi, all'alba, i giapponesi cominciarono l'offensiva su tutto il fronte dell'esercito.

LONDRA, 27. — La Legazione del Giappone non ha ricevuto alcuna conferma della notizia pubblicata dall'*Evening Standard* circa la caduta di Port Arthur.

PARIGI, 27. — Il *Petit Parisien*, ha da Pietroburgo:

Si dice che i congusi sarebbero riusciti a distruggere la ferrovia in parecchi punti fra Karbin e Mukden.

PIETROBURGO, 27. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del luogotenente generale Sakharoff, allo stato maggiore generale, dice:

Oggi 26 agosto, il nemico ha preso l'offensiva lungo tutto il fronte di combattimento.

I giapponesi hanno occupato nel mattino di buon ora, sul loro fianco sinistro, la ferrovia da Hent-chuan-dza e To-lun-tchjan a Hant-zon-pu respingendo i nostri avamposti.

Verso mezzogiorno l'offensiva del nemico in questa sezione si è arrestata.

Il nemico si è mostrato prima dell'alba contro i nostri distaccamenti di avanguardia e poscia sul fianco sinistro della posizione di An-chan-tien.

Le forze nemiche si componevano di una divisione e mezzo di fanteria con artiglieria.

Di fronte a queste forze l'avanguardia russa si è ritirata sulle posizioni principali.

L'offensiva del nemico non ha avuto in questa località un carattere di continuità.

Le nostre perdite finora segnalate ascendono a 150 uomini.

Il cannoneggiamento è incominciato alle 5,30 del mattino.

Verso le ore 6 si aprì un fuoco di fucileria su tutto il fronte sud-est.

La fanteria giapponese attaccò, sul nostro fianco destro, numerose posizioni.

Due battaglioni giapponesi, che combattevano contro una posizione del nostro fianco destro, furono respinti.

Dalle 7 alle 11 del mattino una batteria giapponese formata da 24 pezzi, posta a Phun-sin-pu, è stata ridotta al silenzio dal fuoco delle nostre batterie; gli artiglieri e gli uomini a cavallo sono stati dispersi.

Un tentativo dei giapponesi di far prendere posizione ai loro cannoni sul nostro fronte è fallito.

All'una del pomeriggio il nemico ha concentrato l'offensiva contro Kai-zu-za.

Si sono scoperti posti giapponesi con forze considerevoli nei dintorni di Lao-ting-chang.

Tutti gli attacchi dei giapponesi sono stati respinti.

Le nostre truppe, prendendo l'offensiva, hanno respinto il nemico verso la valle di Wan-ko-hon.

Le nostre perdite sono di circa 300 uomini.

Nella divisione est i giapponesi hanno cominciato l'offensiva dall'alba su tutto il fronte del nostro fianco destro.

Le nostre truppe si sono ritirate dalle posizioni avanzate che per la loro configurazione, imbarazzavano l'azione dell'artiglieria e passarono sulle posizioni interne.

Il combattimento in direzione est è stato grave; vi furono anche attacchi alla baionetta.

Noi abbiamo perduto mille uomini.

Non sono ancora giunti i rapporti sullo svolgersi e sui particolari di questo combattimento.

Da mezzogiorno è cominciata a cadere a Liao-yang e nei dintorni una pioggia diretta.

Il livello dei corsi d'acqua tende a salire.

PIETROBURGO, 27. — Secondo voci ancora vaghe, ma già molto diffuse in città, la situazione di Port Arthur è considerata estremamente critica se non ancora disperata.

BELGRADO, 27. — Il Re Pietro ha ricevuto oggi in udienza solenne, per la presentazione delle credenziali, il nuovo ministro d'Italia, marchese Guiccioli.

Il ministro degli affari esteri, Pasic, era presente al colloquio.

SOMBERNON (COSTA D'ORO), 28. — Coll'intervento del ministro della guerra, generale André, delle autorità, dei senatori e dei deputati del dipartimento e di grande folla, è stato oggi inaugurato il monumento a Spuller, che fu collaboratore di Gambetta nella fondazione della Repubblica francese.

CE-FU, 28. — Il forte di Port Arthur, all'est della ferrovia, dal quale i russi furono respinti, è il forte di Iri-lung-chang, situato sulla Coda del Dragone.

Dopo che si furono ritirati da It-chan i russi occuparono un forte situato a quindici miglia a nord di Tchao-tchen-ko.

La notte del 22 corr. 500 giapponesi dettero l'assalto al forte n. 5, ma furono respinti e quasi tutti uccisi.

I russi avrebbero tuttavia sgombrato quel forte, ma i giapponesi non poterono occuparlo. Le batterie di Liao-te-shan cannoneggiarono, il 26 corrente, sei torpediniere giapponesi. Il risultato è sconosciuto.

Il *Retvisan*, il *Bayan*, il *Poltava* ed il *Sebastopol* sono gravemente avariati, il *Bayan* sotto la linea d'immersione. Il *Pobjeda*

è in istato di combattere. Quattro cannoniere e parecchi *destroyers* sono nel porto.

I giapponesi costruiscono fortificazioni sulle sponde della baia Luisa.

CE-FU, 28. — Notizie da Port Arthur recano che i giapponesi il 18 ed il 19 corrente attaccarono accanitamente il forte di Antun-chan. I due attacchi furono respinti. I russi sgombrarono il forte n. 5.

TOKIO, 28. — Si assicura che ai recenti combattimenti accaniti intorno a Port Arthur è proseguita la calma, allo scopo di far riposare gli assedianti, di effettuare alcune modificazioni al piano d'assedio e di completare i preparativi per l'assalto decisivo.

I grossi cannoni continuano però a bombardare le fortificazioni di Port Arthur, ma la maggior parte delle truppe riposa.

Si conta pure più che mai su una grande battaglia decisiva a Liao-yang.

Il paese è ridivenuto asciutto, ciò che rende possibili le operazioni.

Si nutre fiducia che Kuropatkine, avendo concentrato intorno a Liao-yang tutto il materiale e gli approvvigionamenti, ed essendo fortemente trincerato, stia per accettare la battaglia.

I giapponesi sanno che il maresciallo Oyama, che dispone di tre eserciti, agirà con vigore, obbligherà Kuropatkine ad impegnare la battaglia su due fronti almeno e gl'infliggerà una sconfitta decisiva.

Tuttavia lo stato maggiore generale mantiene il silenzio sui movimenti degli eserciti di Oku, di Kuroki e di Nozu.

PIETROBURGO, 28. — Secondo l'addetto militare degli Stati Uniti a Port Arthur la fortezza, grazie ad una saggia economia, possiede munizioni per tre mesi.

L'artiglieria di Port Arthur è riuscita finora a smontare tutti i cannoni d'assedio dei giapponesi che si trovano alla sua portata.

Briganti tongusi imbarcati sopra giunche incrocierebbero nelle acque di Port Arthur per intercettare portatori di notizie e consegnarli ai giapponesi.

SHANGHAI, 28. — Il disarmo dell'*Askold* e del *Grossovoi* solleva una nuova difficoltà. Il Giappone avendo appreso che i marinai del *Varyag* e del *Korietz* avevano ripreso servizio nella squadra del Baltico, malgrado l'impegno preso, intima alla Cina d'impedire che un simile fatto si ripeta pei marinai dell'*Askold* e del *Grossovoi*.

CE-FU, 28. — I giapponesi s'impadronirono il 22 corrente del forte di Po-yo-do situato a metà strada fra Ta-ku-shan e la difesa orientale di Port-Arthur, armato soltanto di due piccoli cannoni.

L'attacco fu preceduto da un violento bombardamento con grossi pezzi di marina giapponesi posti in posizione a Ta-ku-shan.

Le perdite dei russi furono considerevoli.

I giapponesi ridussero pure al silenzio un altro forte situato immediatamente ad est della ferrovia, ma non lo occuparono perchè non poterono passare il forte che ne difendeva l'accesso. Un cinese che comunica questi due fatti si trovava a Port-Arthur dal 21 al 27 corrente. Egli dice pure che i russi resisteranno qualche tempo con successo contro l'attacco degli assedianti.

I giapponesi non hanno potuto occupare It-chan, malgrado i loro continui attacchi.

LIAO-YANG, 28. — Il 24 corrente alle ore 3,30 i giapponesi riuscirono a bombardare, ad ovest di Kao-fen-shih, la strada che conduce a Liao-yang.

I russi rimanevano padroni della strada verso nord, ma le loro comunicazioni dalla parte occidentale erano minacciate.

L'ala destra ed il centro dei russi dovettero ripiegare.

I giapponesi portarono rapidamente la linea di combattimento fino a meno di dieci miglia a sud-est di Liao-yang.

I russi dovettero abbandonare An-schan-tan.

La pianura fra An-schan-tan ed Hai-cheng è occupato dai giapponesi.

I giapponesi hanno bruciato un ponte ed hanno bombardato la stazione ferroviaria di An-schan-tan la sera dopo la partenza dei russi.

Questi perdettero trecento uomini.

PIETROBURGO, 29. — Un rapporto del generale Sakharoff allo stato maggiore generale, in data del 27 corr., dice che le avanguardie russe si ritirarono il 26 corr. sul fronte sud.

L'artiglieria giapponese bombardò le posizioni russe, ma il suo fuoco, alle sei di sera, diminuì. Le perdite totali russe sul fronte sud sono di circa duecento uomini. Il nemico si avanzò contro il fronte sud con cinque divisioni.

Al sud-ovest i russi respinsero tutti gli attacchi dei giapponesi. Le perdite totali dei russi su questo fronte furono di circa quattrocento uomini.

Un combattimento accanito avvenne il 26 corrente ad est contro fortissimi corpi nemici.

I russi si ritirarono sulle loro posizioni principali. Il reggimento Tamboff si battè da un'ora del mattino fino alle quattro del pomeriggio e si ritirò in completo ordine, abbandonando sei cannoni.

Le perdite dei giapponesi sono grandi; quelle russe non sono ancora precisamente conosciute, ma oltrepassano i 1500 uomini.

Il nemico non si avanzò il 27 corr. per tutta l'estensione del fronte.

PARIGI, 29. — Il *Petit Parisien* ha da Pietroburgo: Iersera correva la voce che Port Arthur fosse stata presa dai giapponesi i quali, col sacrificio di 15,000 uomini, sarebbero riusciti, dopo un assalto furioso, ad impadronirsi delle ultime linee di difesa della piazza forte.

Questa voce non ha però avuto finora alcuna conferma.

QUARTIER GENERALE DEL GENERALE KUROKI. (Data e località sconosciute) via Fusan, 25. — Una parte dell'esercito ha attaccato stamane di buon'ora i russi al di là di Jaselin. Un violento cannoneggiamento ha durato per parecchie ore ed è cessato prima di mezzogiorno.

Si crede che i russi si ritirino sopra An-tung.

QUARTIER GENERALE DEL SECONDO ESERCITO GIAPPONESE. (Data e località sconosciute) via Fushan, 26. — I giapponesi hanno sloggiato i russi dalla loro prima linea di difesa oltre An-chan-dian.

Il duello delle artiglierie è durato un'intera giornata.

Si attende una grande battaglia fra uno o due giorni.

PIETROBURGO, 29. — (*Ufficiale*) — Ecco il testo del rapporto inviato dal generale Sakharoff allo stato maggiore generale, in data 26 corr.:

Le avanguardie delle nostre truppe avanzate sul fronte sud si ritirarono lentamente verso le trincee di An-shan-dian. Il fuoco di fucileria si svolse su tutto il fronte.

L'artiglieria giapponese bombardò le posizioni in varî punti. I nostri cannoni bersagliarono le colonne nemiche, ostacolando loro il lavoro di trinceramento. Il fuoco della nostra artiglieria costrinse i giapponesi a trasferire un vasto bivacco da Famayna al villaggio di Baessifazon.

Alle sei di sera il fuoco si calmò ovunque.

Il combattimento più vivo fu sul nostro fianco sinistro del fronte sud. Noi perdemmo duecento uomini. Durante la notte tutte le avanguardie si ritirarono sulla posizione principale.

Contro il fronte sud presero l'offensiva cinque divisioni nemiche. Le truppe respinsero in direzione sud-est tutto l'attacco dei giapponesi contro il loro fronte. Le truppe del fianco destro, passando di sera all'offensiva, respinsero i giapponesi verso Tu-sui-pu e Tas-si-nien-nu

Le nostre perdite sul fronte est sono di circa quattrocento uomini.

Il nostro distaccamento sostenne il 26 corr. in direzione est un accanito combattimento contro considerevoli forze nemiche. La fanteria del nostro fianco destro respinse il nemico con fermezza e coraggio e senza appoggio dell'artiglieria sulle posizioni avanzate

di Tchau e di An-pi-ling. Gli attacchi cominciarono alla notte da parte del nemico, numericamente superiore. Su tutti i punti il combattimento si svolse fino alla baionetta. Parecchi ufficiali rimasero feriti da arma bianca o da palle di rivoltella.

Dopo un accanito combattimento sulle posizioni avanzate di Tchou e di An-pi-ling, le nostre truppe si ritirarono sulla posizione principale, rinforzata con artiglieria.

Sul fianco sinistro di Tchon il reggimento Stamboff difese una posizione avanzata dalle una del mattino fino alle quattro del pomeriggio respingendo alla bajonetta ogni attacco del nemico.

Vi furono quattro contro-attacchi. Il comandante il reggimento colonnello Kremboosky fu ferito.

Il movimento del nemico che aggrava il fianco sinistro della posizione di Tchon ed il fuoco di fila della batteria giapponese posto sulle alture di Kha-on-hu, costrinsero il reggimento a battere in ritirata.

Il movimento si effettuò in buon ordine, abbandonammo sei cannoni spezzati e resi inservibili.

I giapponesi attaccarono impetuosamente: le loro perdite hanno dovuto essere gravi. Un ufficiale giapponese ferito e che era caduto prigioniero nelle nostre mani, essendo riuscito ad eludere la nostra vigilanza, si spezzò la testa battendola contro i sassi.

Le nostre truppe presero ai giapponesi un numero considerevole di fucili, di vestiari e di altri oggetti di arredo militare. Non sono ancora accertate le perdite da noi avute su questo fronte, ma esse superano il numero di 1500 fra morti e feriti.

Malgrado il lungo combattimento, accanito e faticoso, il morale delle nostre truppe rimase elevato, benchè passassero la notte nell'oscurità, e mentre imperversava un fitta pioggia, la quale trasformava il terreno in vero pantano. I loro movimenti si effettuarono in pieno ordine, al suono della musica.

Il 27 corrente i giapponesi non apersero l'offensiva decisiva su tutto il fronte: le nostre truppe si ritirarono gradualmente sulle nuove posizioni.

Verso le ore 2 del pomeriggio fu scoperto il movimento offensivo dei giapponesi su Tam-ping per la via di Yu-din-ikol.

HELSINGFORS, 29. — Un *ukase* imperiale pubblicato a Pietroburgo, in data 26 agosto, convoca per il 6 dicembre ad Helsingfors gli Stati di Finlandia per la sessione ordinaria.

L'*ukase* stabilisce che la prossima riunione della Dieta abbia luogo nel 1907.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	760,53
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27,°7. minimo 15°,1.
Pioggia in 24 ore	—

28 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 768 al NE della Francia, e Germania centrale, minima di 755 a Kiew.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso al N e centro fino a 2 mill., salito di altrettanto al sud; temperatura di poco aumentata; venti forti a moderati settentrionali al S con mare agitato intorno alla penisola Salentina.

Barometro: massimo a 765 lungo la catena alpina e coste tirreniche; minimo a 763 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti deboli varî; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio . .	sereno	calmo	24 8	17 3
Genova	sereno	calmo	25 4	18 4
Massa Carrara . .	sereno	calmo	23 0	14 0
Cuneo	sereno	—	25 8	14 0
Torino	sereno	—	24 1	15 2
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	26 8	19 8
Domodossola . . .	sereno	—	25 8	9 4
Pavia	sereno	—	27 7	10 1
Milano	sereno	—	27 0	13 0
Sondrio	sereno	—	25 5	8 5
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	23 8	13 9
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	24 4	16 3
Verona	sereno	—	23 2	13 2
Belluno	sereno	—	23 2	10 9
Udine	sereno	—	23 2	13 6
Treviso	sereno	—	25 2	14 2
Venezia	nebbioso	calmo	22 4	14 3
Padova	sereno	—	24 1	12 8
Rovigo	1/4 coperto	—	29 0	15 0
Piacenza	sereno	—	24 4	14 0
Parma	sereno	—	25 6	15 5
Reggio Emilia . .	sereno	—	24 6	15 0
Modena	sereno	—	25 3	14 4
Ferrara	sereno	—	24 5	16 7
Bologna	sereno	—	24 9	17 3
Ravenna	sereno	—	22 8	14 8
Forlì	sereno	—	24 0	13 0
Pesaro	sereno	calmo	23 8	14 0
Ancona	sereno	calmo	23 6	17 6
Urbino	sereno	—	21 0	15 2
Macerata	sereno	—	24 0	17 7
Ascoli Piceno . .	sereno	—	24 0	15 5
Perugia	sereno	—	24 0	13 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	25 2	12 1
Pisa	1/2 coperto	—	25 8	12 6
Livorno	sereno	calmo	25 0	15 0
Firenze	sereno	—	25 9	13 6
Arezzo	sereno	—	24 7	12 2
Siena	sereno	—	23 8	13 6
Grosseto	sereno	—	25 1	11 1
Roma	sereno	—	26 4	15 1
Teramo	sereno	—	25 1	14 3
Chieti	sereno	—	22 0	11 0
Aquila	sereno	—	21 3	9 5
Agnone	calmo	—	19 7	11 1
Foggia	sereno	—	23 0	15 7
Bari	sereno	legg. mosso	22 2	13 8
Lecce	1/4 coperto	—	24 4	16 6
Caserta	sereno	—	25 5	15 5
Napoli	sereno	calmo	24 1	16 7
Benevento	sereno	—	24 5	10 6
Avellino	sereno	—	21 0	16 2
Caggiano	sereno	—	18 2	12 3
Potenza	sereno	—	17 4	10 4
Cosenza	sereno	—	23 2	12 0
Tiriolo	sereno	—	19 2	7 9
Reggio Calabria .	sereno	legg. mosso	25 0	20 0
Trapani	sereno	calmo	25 6	19 9
Palermo	sereno	legg. mosso	27 2	15 4
Porto Empedocle .	sereno	calmo	28 0	20 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	27 8	15 8
Messina	sereno	calmo	25 0	20 5
Catania	sereno	calmo	28 4	17 7
Siracusa	sereno	camlo	26 5	20 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 0	13 0
Sassari	sereno	—	25 1	16 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*